

Rapporto al messaggio 2840

Della Commissione della legislazione sul messaggio 24 luglio 1984 concernente il progetto di legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale

CONSIDERAZIONI GENERALI

1. La circolazione stradale é regolamentata dalla legge federale del 18 dicembre 1958. Quest' ultima si applica alla circolazione sulle strade aperte al traffico; soggiacciono alla legge non solo i conducenti, ma anche i ciclisti e i pedoni; inoltre, le norme della circolazione non concernono solo il traffico in movimento, ma egualmente il traffico fermo, ossia i veicoli immobilizzati sulle strade e parcheggi. Pure le strade che non sono adatte o non sono manifestamente destinate alla circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi, come le strade pedonali e di turismo pedestre (che dal 1979 sono di competenza federale, in seguito all' introduzione nella Costituzione dell' articolo sui sentieri e i viottoli) sono strade pubbliche ai sensi della legge federale sulla circolazione stradale.

2. La competenza dei Cantoni é assai ristretta in questo campo e in questa materia. Essi sono generalmente incaricati solo dei compiti di esecuzione della legge (che invero sono molteplici): cosí, ad esempio, per quel che concerne la segnaletica é la Confederazione che la stabilisce e il Cantone che la traccia o la colloca; quanto agli esami dei conducenti e dei veicoli, le disposizioni che li disciplinano sono federali, mentre spetta al Cantone il compito di organizzarli; e cosí via.

Le vigenti norme cantonali di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale si trovano sparse e disperse in numerosi testi, non coordinati, e reperibili con difficoltá (vedi l' elenco contenuto a pag. 12 del messaggio). D' altra parte, vige sempre, benché non inserita nella raccolta Cioccarì, la legge cantonale sulla circolazione con veicoli a motore e velocipedi del 26 giugno 1934 che per l' età (in funzione della materia) e anche perché emanata in applicazione alla legge federale del 1932 (abrogata da quasi trent' anni), é completamente superata.

3. E' quindi in tali circostanze logico e giusto raccogliere finalmente in un testo legislativo unico e completo tutte le norme cantonali di applicazione stradale. La Commissione ha ritenuto però che talune norme contenute nel testo di legge proposto con il messaggio, e cioè in particolare quelle disciplinanti le competenze di uffici dipartimentali, trovano miglior posto in un regolamento: cosí anche una successiva modificazione delle attribuzioni sarebbe piú facile e proceduralmente assai meno macchinosa. Bisogna invero rilevare che il CdS ha previsto, nel messaggio, questa possibile obiezione, superandola con la preferenza da esso data all' opportunità di raccogliere in un unico testo e in modo esplicito tutte le autorità competenti. Cionondimeno per i motivi esposti e per ragioni di tecnica legislativa, la Commissione preferisce limitare la legge alle competenze principali, demandando al regolamento il disciplinamento di quelle particolari e minori.

La scelta commissionale comporta un leggero ridimensionamento del testo legislativo proposto con il messaggio; il nuovo ridotto testo é stato comunque concordato con il Dipartimento di polizia i cui giuristi hanno prestato la loro apprezzata collaborazione.

NOTE AI SINGOLI ARTICOLI

Sulle singole norme, alle quali si sono qua e là apportate modificazioni in genere non sostanziali, spesso di carattere redazionale, valgono le seguenti considerazioni:

Articolo 1

Come é rilevato già nel messaggio, la presente legge non é che una normativa di applicazione della legislazione federale. Essa si riferisce quindi solo alla circolazione sulle strade pubbliche (ossia su quelle vie o aree che, indipendentemente dall' ente o dalla persona cui appartengono, sono aperte a un numero indeterminato di persone).

Articolo 2

La Commissione, riguardo la lettera f. osserva che essa stabilisce la competenza del CdS per concludere con altri Cantoni accordi sull' "attività di polizia autostradale". Si tratta di una norma d' applicazione dell' art. 57 bis LCS, il quale non parla che di "polizia stradale". Altre collaborazioni tra Cantoni possono evidentemente essere studiate e attuate nell' ambito di concordati o di convenzioni particolari.

Nella lettera g si stabilisce la competenza del CdS a fissare la tariffa massima per le lezioni di guida obbligatorie. In Commissione ci si era chiesto se una norma simile é giusta, od opportuna. La risposta é stata positiva: la disposizione merita di essere mantenuta. La legge federale (art. 15 cpv. 4 LCS) dà al Consiglio federale la facoltà di introdurre lezioni obbligatorie di guida (esso non l' ha ancora fatto per le vetture da turismo, ma una procedura di consultazione é stata avviata). In consonanza con questa - possibile - obbligatorietà, si giustifica di fissare, al momento debito, anche un importo massimo di costo della lezione obbligatoria (per la qual cosa la legge federale dà competenza ai Cantoni: art. 15 cpv. 4 ultima frase LCS). E' chiaro che il Governo cantonale sentirà le associazioni di categoria, prima di stabilire l' importo massimo.

Alla lettera h si apporta una modificazione redazionale affinché risulti con chiarezza che il CdS é competente a fissare le tasse di giudizio, non già solo (o tanto) a prelevarle.

Il capoverso 3 del testo governativo ("Restano riservate le disposizioni circa la delega ai Dipartimenti") é considerato dalla Commissione non necessario: esso esprime un principio evidente, e già disciplinato, per cui se ne propone lo stralcio.

Articolo 3

Il capoverso 2 del testo governativo e di quello commissionale stabilisce la possibilità di delegare ai Comuni, ad altri enti pubblici o a privati, le competenze in questo campo. Il testo é importante e necessario, perché costituisce la base legale per la delega. Tuttavia, la Commissione propone che quest' ultima sia conferita non già "dopo accordo" con l' ente inferiore interessato, ma "previa consultazione" del medesimo. occorre in effetti rispettare una gerarchia e permettere che, alla fin fine, una delega venga comunque fatta, se necessario.

Articolo 4

Esso comprende, riunendoli, gli articoli da 6 a 8 del testo allegato al messaggio, il contenuto dei quali non viene mutato. Solo che la Commissione ha deliberato di non attribuire già nella legge le previste competenze ai singoli Dipartimenti, ma di lasciarle al CdS, ritenuto che esso le delegherà poi a questi ultimi. Con questo, la legge é meno rigida, nel senso che scambi di competenza tra Dipartimenti non imporranno modifiche legislative. Si é d' altra parte seguito, ciò facendo, la prassi.

Al numero 3 si é sollevato in Commissione il problema del trasporto su strada di merci pericolose. Esso é però regolamentato da un' ordinanza federale del 24 maggio 1972: queste merci possono essere trasportate soltanto in condizioni particolari, e purché siano ossequiati precisi disposti (ad esempio, per il carburante, i veicolocisterna devono essere provvisti di una placca rettangolare che indica il tipo di combustibile trasportato, ciò che rende più facile e più adeguato l' intervento in caso di incidenti).

Gli impianti luminosi di cui si parla al numero 4 sono quelli collocati nell' ambito e nell' applicazione di questa legge: si tratta cioè di impianti connessi alla sicurezza e alla regolamentazione del traffico (semafori, segnali luminosi intermittenti, ecc).

Articolo 5

Esso stabilisce la competenza dei Municipi, le cui mansioni sono definite e assegnate con chiarezza. La disposizione è molto importante perché estende i compiti di polizia che l' art. 87 LOC affida ai Comuni e coinvolge quindi maggiormente questi ultimi nell' attuazione delle norme sulla circolazione stradale e nel controllo del loro rispetto.

Il capoverso 2 lett. b poggia sull' art. 20 ONCS, ed è giusto che, sul piano cantonale, questa competenza sia lasciata ai Comuni.

Il capoverso 4 costituisce la base legale perché i Comuni collochino la segnaletica riguardante le strade residenziali. Queste ultime sono scelte e istituite nell' ambito della pianificazione comunale del traffico (limiti di lunghezza e di velocità, segnaletica, ecc.) è comunque fissato da istruzioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia, emanate il 1. maggio 1984 sulla base dell' art. 43 cpv. 3 dell' ordinanza federale sulla segnaletica stradale.

Articolo 6

Viene proposto lo stralcio (di carattere redazionale) della citazione esplicita dell' art. 104 LCS, la Commissione reputando che il riferimento generale alla legge basti.

Articoli 7 e 9

Anche per queste norme la Commissione propone modifiche di natura redazionale, che rendono più scorrevole il testo.

Articolo 10

Anche qui si tratta di una modificazione di carattere redazionale, rispetto al testo di legge proposto con il messaggio. La Commissione ritiene che a prescrizioni uguali, anche se riferite ad autorità diverse, debba essere dato uguale tenore. Pertanto, il cpv. 1 di questo articolo ricalca - con gli opportuni cambiamenti - il tenore e lo sviluppo dell' analogo capoverso dell' art. 11.

Articolo 13

La Commissione ritiene innanzitutto di cambiare l' intestazione del Titolo III, che si apre con questo articolo. Alla dizione "Poteri della polizia" vien preferita e proposta l' espressione (più composta e rasserenante): "Compiti della polizia".

Viene inoltre proposto lo stralcio dell' intero cpv. 2 del testo allegato al messaggio. Si tratta in effetti di compiti particolari che rientrano in quelli generali fissati nel primo capoverso, e che possono meglio figurare nel regolamento. L' ultimo capoverso dell' articolo, secondo cui restano riservate le competenze attribuite da altre leggi o decreti, federali e cantonali, è pleonastico: la Commissione propone egualmente di stralciarlo.

Articolo 14

Questo articolo è stato rielaborato dalla Commissione dal profilo redazionale, al fine di renderlo più chiaro e leggibile. Il contenuto è invariato. All' ultimo capoverso si è però tolto il termine "procedura", poiché si ritiene che, fissando le condizioni per il rilascio della delega, il Dipartimento stabilisca anche necessariamente il modo di procedere per ottenerla o attuarla.

Articolo 15

Questa disposizione, come si rileva nel messaggio, colma una lacuna sinora improvvida, e instaura una base legale chiara per la rimozione dei veicoli che ostacolano o compromettono il traffico. La norma si applica però solo con riferimento alle strade o aree pubbliche, perché questa legge, giusta quanto già si è detto, non tocca né concerne i sedimi privati. A questo riguardo valgono di massima le norme del diritto civile; per rendere più spedito e facile l' intervento dell' autorità nel caso di occupazione abusive di aree e posteggi privati, il CdS ha comunque proposto (con messaggio del 26 febbraio 1985 già allo studio della Commissione della legislazione) l' introduzione di nuove norme nel Codice di procedura civile.

La Commissione propone di modificare il capoverso secondo, nel senso che la responsabilità per eventuali danni risultanti o provocati dalla rimozione del veicolo non sia puramente e semplicemente posta a carico del conducente responsabile o del detentore del veicolo rimosso. In realtà, valgono e vigono i principi del Codice delle obbligazioni, cui una legge cantonale non può derogare. Certo, a seguito della rimozione, capita (l'esperienza lo ha insegnato alle autorità di polizia) che il detentore colpevole accampi pretese connesse ad asseriti danni cagionati al suo veicolo. Tuttavia, è pur sempre lui a dover dimostrare il danno e indicare (provandolo) chi l' ha provocato.

Articolo 18

La Commissione propone una modificazione della nota marginale (l' espressione "Eccezioni alla circolazione" viene sostituita con la dizione "Autorizzazioni speciali"), al fine di conseguire una maggiore chiarezza.

Articolo 19

Il contenuto della norma, rispetto al testo proposto con il messaggio, è immutato. La formulazione è stata invece resa più leggera.

Articolo 21

Questa norma concerne l' assistenza intercantonale, e si fonda sull' art. 123 dell' ordinanza sull' ammissione alla circolazione di persone e veicoli, del 27 ottobre 1976. Per quanto riguarda la comunicazione agli Stati esteri, fanno stato le norme internazionali sull' assistenza giudiziaria.

Articolo 22

Si propone lo stralcio del secondo capoverso, che non contiene principi che già non risultino dagli altri capoversi di questa disposizione.

La Commissione propone al Gran Consiglio di adottare il progetto di legge annesso al presente rapporto.

Per la Commissione della legislazione:

Emilio Catenazzi relatore

Bacciarini - Ballabio - Bizzozero -

Bonetti-Lepori - Borella - Lepori - Paglia -

Pedotti - Rossi - Sgarzini.

Disegno di

LEGGE

cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale.

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- vista la legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 e relative ordinanze del Consiglio federale;

- visto il messaggio 24 luglio 1984 n. 2840 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione

1 La presente legge disciplina l' applicazione della legge federale sulla circolazione stradale (LCS) e della legge federale sulle multe disciplinate inflitte agli utenti della strada (LMD) nonché delle relative ordinanze e decreti.

2 Essa si applica all' uso dei veicoli a motore, rimorchi, ciclomotori, velocipedi, veicoli a trazione animale e ad altri mezzi di trasporto o altri utenti delle strade aperte al traffico.

TITOLO II - AUTORITA' E COMPETENZE

Articolo 2

Autorità amministrative

Consiglio di Stato

1 Il Consiglio di Stato è competente:

- a) ad emanare mediante decreti o regolamenti le disposizioni d' esecuzione necessarie all' applicazione della presente legge federale sulla circolazione stradale;
- b) a dare il proprio preavviso al Consiglio federale ogni qualvolta ne è richiesto a norma di legge o a titolo consultivo;
- c) a designare i medici di fiducia ed eventuali specialisti del traffico incaricati delle visite di controllo sull' idoneità dei conducenti e gli istituti specializzati in esami particolari;
- d) a scegliere i laboratori preposti alle analisi previste dalla LCS e dalle relative ordinanze;
- e) ad istituire una scuola professionale per maestri conducenti ed a vigilare sui previsti corsi di perfezionamento; esso può delegare il compito di istituire una scuola professionale per maestri conducenti ad enti o associazioni private e ne fissa le condizioni;
- f) a concludere gli accordi con le competenti autorità di altri Cantoni sulla regolamentazione dell' attività di polizia autostradale di un Cantone sul territorio dell' altro;
- g) a fissare la tariffa massima per le lezioni di guida obbligatorie;
- h) a fissare tasse di giudizio per le decisioni amministrative.

2 Il Consiglio di Stato può istituire Commissioni speciali in materia di circolazione stradale.

Articolo 3

Competenza generale

1 Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per l' esecuzione delle norme legali concernenti la circolazione stradale.

2 Il Dipartimento, previa consultazione, ha la facoltà di delegare ai Comuni o ad altri enti pubblici o privati, competenze conferitegli dalla legislazione cantonale. Esso ne stabilisce le condizioni e la procedura.

Articolo 4

Competenze particolari

Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente:

1. a concedere sulle strade cantonali:

- a) il permesso di effettuare scavi, depositare materiali od usare la strada per scopi analoghi e ciò in virtù delle norme della legge cantonale sulle strade;
- b) i permessi di deviazione temporanea del traffico nei casi di lavori stradali;

2. a collocare sulle strade cantonali, i segnali stradali ed a tracciare la segnaletica orizzontale, riservato l' art. 5 cpv. 4;

3. a limitare, sulle strade cantonali, il peso e le dimensioni dei veicoli qualora ragioni di sicurezza lo esigessero;

4. ad installare sulle strade cantonali gli impianti luminosi;

5. ad adottare sulle strade cantonali altre misure richieste dalla sicurezza stradale conformemente alle competenze conferitegli da altre leggi;

6. ad eseguire i controlli stabiliti dall' ordinanza federale sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di autoveicoli;

7. ad indicare alle competenti autorità i casi di conducenti inadeguati alla guida eventualmente segnalati da altri medici;

8. a preavvisare le richieste di rilascio o di proroga delle licenze per allievo conducente, qualora esistano ragioni di natura medica, come pure ad autorizzare, in circostanze speciali, medici non iscritti nell' elenco stabilito dal Consiglio di Stato ad effettuare esami di controllo;
- 9 ad introdurre nell' insegnamento scolastico corsi di istruzione in materia di circolazione stradale, riservata la competenza del Consiglio di Stato a stabilire i relativi programmi.

Articolo 5

Autorità comunali

1 I Municipi sono competenti:

1. a vietare, limitare o disciplinare la circolazione sulle strade comunali, consortili o private aperte al traffico, secondo quanto previsto dalla legge organica comunale, e da altre leggi cantonali;
2. a concedere:
 - a) il permesso di effettuare scavi, depositare materiale od altre operazioni analoghe, su strade comunali, consortili o private aperte al traffico;
 - b) in casi speciali, l' autorizzazione a lasciare in sosta autoveicoli sprovvisti di targhe di controllo od a parcheggiare regolarmente durante la notte su aree pubbliche;
 - c) le autorizzazioni previste dall' art. 18 della presente legge.
3. a disciplinare il servizio tassì;
4. ad adottare e pubblicare, conformemente alla relativa ordinanza federale, la segnaletica stradale ed a disporre per la posa se espressamente delegati dal Dipartimento competente;
5. ad autorizzare la posa di segnaletica di cantiere dopo averne approvato i piani, ed a vigilarne l' esecuzione, se espressamente autorizzati dal Dipartimento competente;
6. a rilasciare i contrassegni per velocipedi e le targhe per ciclomotori, se espressamente autorizzati dal Dipartimento competente;
7. a formulare i preavvisi richiesti in virtù della presente legge.

2 Restano riservate le competenze conferite loro da altre leggi o decreti.

Articolo 6

Autorità penali

Autorità giudiziarie:

- 1 Le autorità giudiziarie sono competenti a giudicare le violazioni alle norme del traffico punibili in virtù del Codice penale svizzero, nonché le contravvenzioni gravi e i delitti punibili in virtù della LCS.
- 2 Esse informano le competenti autorità di qualsiasi infrazione che possa giustificare l' adozione di provvedimenti amministrativi previsti dalla LCS e relative ordinanze.
- 3 Restano riservate le competenze conferite loro da altre leggi o decreti.

Articolo 7

Autorità amministrativa con competenze penali

Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente ad applicare le sanzioni penali previste dalla legislazione federale in materia di circolazione, da giudicare secondo la legge di procedura per i reati di competenza del Pretore e per le contravvenzioni.

Articolo 8

Autorità in materia di multe disciplinari

Organi di polizia:

1 Sono autorizzati a riscuotere le multe disciplinari stabilite dall' elenco del Consiglio federale:

- a) la polizia cantonale;
- b) le polizie comunali espressamente autorizzate dal Dipartimento competente.

2 Il Dipartimento competente può rinunciare all' esigenza dell' uniforme di servizio per i preposti alla riscossione delle multe disciplinari nel caso di veicoli in stazionamento e del traffico nelle regioni rurali.

Articolo 9

Organi amministrativi

1 Qualora il contravventore si opponga alla procedura di multa disciplinare il Dipartimento competente dà avvio alla procedura ordinaria prevista dalla legislazione cantonale in materia di reati di competenza del Pretore e per le contravvenzioni.

2 Esso tiene inoltre il registro per l'iscrizione delle multe secondo le disposizioni fissate dall'autorità federale.

Articolo 10

Autorità di ricorso

Consiglio di Stato:

1 Contro le decisioni amministrative adottate in prima istanza dal Dipartimento competente, riservato l'art. 11, è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.

2 Sono applicabili le norme previste dalla legge cantonale di procedura per le cause amministrative.

Articolo 11

Tribunale cantonale amministrativo

1 Contro le decisioni adottate in prima istanza dal Dipartimento competente in materia contravvenzionale è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione.

2 Sono applicabili le disposizioni previste dalla legge di procedura per i resti di competenza del Pretore e per le contravvenzioni.

Articolo 12

Altre autorità

Le decisioni prese da autorità giudiziarie penali sono impugnabili conformemente alle norme di procedura previste dalla legislazione cantonale in materia.

TITOLO III - COMPITI DELLA POLIZIA

Articolo 13

Polizia cantonale

Gli organi di polizia cantonale esercitano sul territorio del Cantone i compiti loro attribuiti dalla legislazione cantonale e federale in materia di circolazione.

Articolo 14

Polizie comunali

1 Le polizie comunali esercitano nella giurisdizione comunale i compiti di polizia locale previsti dalla legge organica comunale.

2 Nel caso di Comuni consorziati o legati da convenzione particolare i compiti attribuiti alle polizie comunali si estendono a tutto il territorio consortile o dei Comuni che hanno concluso la convenzione.

3 Riservate le competenze loro attribuite da altre leggi e decreti o disposizioni della presente legge, esse esercitano nell'ambito della circolazione stradale le funzioni loro espressamente delegate dal Dipartimento competente.

4 Le polizie comunali collaborano con le autorità scolastiche e con gli organi di polizia cantonale in materia di educazione stradale e cooperano con la polizia cantonale nella misura richiesta dalle circostanze o stabilita da speciali accordi.

5 Il Dipartimento competente fissa le condizioni per il rilascio delle deleghe di cui al cpv. 3, con particolare riguardo all'importanza ed all'organizzazione della polizia comunale interessata, come pure alla formazione dei suoi agenti.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 15

Rimozione forzata di veicoli

1 Gli organi di polizia cantonale e quelli comunali espressamente autorizzati dal Dipartimento competente possono ordinare la rimozione di veicoli fermi illecitamente, posteggiati od ostacolanti il traffico, se il conducente non può essere raggiunto oppure rifiuta di ottemperare all'ingiunzione di spostarlo.

2 Le spese di rimozione sono a carico del conducente responsabile o del detentore.

Articolo 16

Obbligo di informare

1 Se richiesto, il detentore di un veicolo a motore o di un velocipede ha l'obbligo di fornire a gli organi di polizia le informazioni necessarie al fine di identificare l'autore di un'infrazione alla LCS commessa con il suo veicolo.

2 Sono applicabili per analogia le norme della procedura penale cantonale relative ai testimoni.

Articolo 17

Contravventori non domiciliati in Svizzera

Al contravventore non domiciliato in Svizzera responsabile di una infrazione alle norme del traffico, può essere chiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti oppure un'altra garanzia adeguata.

Articolo 18

Autorizzazioni speciali

1 I Municipi possono autorizzare, in casi speciali, nelle loro giurisdizioni, il transito dei veicoli a motore (compresi i cingolati) o velocipedi, su tratti che non sono destinati o manifestamente non si adattano alla loro circolazione, in particolare sui sentieri, sulle mulattiere, sulle piste da sci, ecc.

2 Il Dipartimento competente emana le necessarie direttive per il rilascio delle autorizzazioni ad opera dei Municipi e vigilerà sulla corretta applicazione delle stesse.

Articolo 19

Rapporti di infortunio

1 A seconda di chi abbia pronunciato il giudizio, le autorità giudiziarie e amministrative sono competenti a concedere il rilascio a terzi di rapporti riguardanti gli infortuni della circolazione.

2 Il rilascio avviene per il tramite del Comando della polizia. Le spese sono a carico del richiedente.

Articolo 20

Notifica al casellario giudiziale

Le competenti autorità giudiziarie e amministrative devono comunicare al Dipartimento competente le decisioni soggette all'obbligo dell'iscrizione nel casellario giudiziale, secondo la legislazione federale e cantonale.

Articolo 21

Comunicazioni ad altri Cantoni

Le autorità cantonali competenti sono tenute a comunicare alle autorità di altri Cantoni i fatti che possono giustificare l'adozione di provvedimenti amministrativi nei confronti di persone domiciliate nella loro giurisdizione.

TITOLO V - DISPOSIZIONI PENALI

Articolo 22

Penalità e sanzioni

1 Le contravvenzioni alle norme della presente legge sono punite con l'arresto o con la multa fino a fr. 5'000.--

2 Sono riservate le disposizioni penali previste dalla legislazione federale.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI ABROGATIVE E FINALI

Articolo 23

Disposizioni abrogative

E' abrogata la legge cantonale sulla circolazione con i veicoli a motore e velocipedi del 26 giugno 1934, nonché ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

Articolo 24

Disposizioni finali

1 Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge é pubblicata sul Bollettino ufficiale delle legge e degli atti esecutivi.

2 Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.